

ORDINE AVVOCATI DI MODENA

TRIBUNALE DI MODENA

GESTIONE DEPOSITO ATTI DEL CONTENZIOSO ATTRAVERSO PIATTAFORMA PCT

A DECORRERE DAL 2 APRILE 2013

GLI AVVOCATI POSSONO INVIARE PER VIA TELEMATICA CON VALORE LEGALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO, LE COMPARSE CONCLUSIONALI E LE MEMORIE DI REPLICA EX ART. 190 C.P.C.

**QUALORA SI PROCEDA AL DEPOSITO TELEMATICO DEI PREDETTI ATTI
QUESTO SOSTITUISCE IL DEPOSITO CARTACEO.**

In attesa della formazione di prassi consolidate e della redazione di un protocollo d'intesa, anche in vista dell'attivazione delle successive fasi del P.C.T., è opportuno fornire alcune direttive provvisorie di carattere generale.

Per gli AVVOCATI

- Gli atti possono essere depositati utilizzando lo stesso programma normalmente usato per l'invio dei ricorsi per decreto ingiuntivo.
- Gli atti telematici devono essere depositati in forma telematica entro le ore 14 del giorno precedente al termine di scadenza per il deposito.
- E' opportuno, almeno nella prima fase, anticipare di qualche giorno il deposito rispetto al termine di scadenza.
- L'attestazione di deposito coincide con il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia (e non dal gestore della posta elettronica dell'avvocato e nemmeno dall'accettazione da parte della cancelleria), come previsto dalla normativa tecnica.
- L'atto diventerà visibile a tutte le parti costituite, ed al magistrato, solo dopo l'accettazione da parte del cancelliere.
- Se nell'imminenza della scadenza del termine si dovessero riscontrare problemi nel deposito (mancata attestazione del gestore centrale o eccessiva tardività dell'accettazione da parte della cancelleria) è bene recarsi immediatamente in Tribunale con le copie cartacee dell'atto per l'eventuale deposito cartaceo.
- **NON** deve essere inviata copia informatica dell'atto alle altre parti costituite.
- E' richiesto agli avvocati il deposito anche di una sola copia cartacea "di cortesia" per il magistrato.

Tale copia dovrà essere consegnata, nello stesso termine per il deposito telematico, al Punto Informativo del Tribunale (senza dovere accedere alle cancellerie).

La cancelleria provvederà ad inserire la copia "di cortesia" nel fascicolo d'ufficio.

- Per evitare l'accesso alle cancellerie sarà opportuno considerare la possibilità di non ritirare il fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni.
- La nota spese potrà essere inviata telematicamente come allegato alla memoria di replica (o alla comparsa conclusionale).

Per la CANCELLERIA

- Le cancellerie garantiscono che gli atti verranno accettati entro le ore 10 del giorno successivo al deposito:
entro le ore 10 della mattina per tutte le buste pervenute dagli avvocati il giorno precedente, dal lunedì al venerdì;
entro le ore 10 di lunedì per le buste pervenute nelle giornate di venerdì e sabato.
- Gli atti depositati telematicamente e gli eventuali relativi allegati non verranno stampati dalla cancelleria ma saranno consultabili solo telematicamente nella Consolle Avvocato e nella Consolle Magistrato
- Solo gli avvocati NON TELEMATICI potranno richiedere alla cancelleria copia degli atti depositati dalla controparte.

Per i MAGISTRATI


- Al fine di una corretta gestione dei procedimenti si consiglia di scaricare integralmente il proprio ruolo tutte le mattine (funzione "estrai fascicoli" dal menù "fascicoli").
Tale operazione garantirà, oltre all'eventuale aggiornamento dei decreti ingiuntivi telematici, ove presenti, anche lo scarico degli eventuali atti di parte depositati nei procedimenti di merito assegnati al magistrato.
- Nel momento della consultazione di un fascicolo per la redazione della sentenza si consiglia di aprire in Consolle il relativo fascicolo al fine di verificare l'eventuale deposito di atti inviati telematicamente da parte dei difensori costituiti.

NOTE:

- Allo stato è possibile l'invio telematico con valore legale nelle cause civili dei soli atti ex art. 190 c.p.c., e quindi con esclusione di altre memorie e note difensive, conclusive o altrimenti denominate, autorizzate dal giudice.
Allo stato sono escluse anche le note difensive finali delle controversie di lavoro.
E' opportuno indicare nell'intestazione dell'atto e nella denominazione dell'atto la dicitura "comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c." o "memoria di replica ex art. 190 c.p.c."
La cancelleria provvederà a rifiutare il deposito telematico di atti diversi da quelli ex art. 190 c.p.c. sopra indicati.
- Nella fase iniziale intermedia potranno essere inviati telematicamente gli atti conclusivi anche delle cause già trattenute in decisione per le quali il termine per il deposito della comparsa conclusionale scadrà dal 2 aprile 2013.
- Nei fascicoli contenziosi delle Sezioni Distaccate del Tribunale iscritti a ruolo prima del 1 gennaio 2009 non sarà possibile l'invio telematico di atti, poiché tali fascicoli non sono stati trasferiti sui registri ministeriali SICID e sono ancora gestiti –sino ad esaurimento– dall'applicativo Xenia.
Fino alla chiusura delle sezioni distaccate non sarà comunque possibile inviare telematicamente atti conclusivi anche per le cause delle Sezioni Distaccate iscritte a ruolo dopo l'1.1.2009. Le sezioni distaccate, pertanto, sono per ora escluse dalla possibilità di invio telematico di comparse conclusive e repliche ex art. 190 c.p.c..

ORDINE FORENSE DI MODENA
IL SEGRETARIO

(Avv. Daniela Dondi)



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. VITTORIO PANICHELLI

